MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO ED INTERVENTI IN ZONE TERREMOTATE

Art. 8

Norme in materia di personale dei monopoli di Stato

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in societa' per azioni di cui alle disposizioni in materia di trasformazione degli enti pubblici economici e di dismissione delle partecipazioni statali e' deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni. Alle operazioni di gestione delle attivita' produttive e commerciali, nonche' alle operazioni di liquidazione, provvede un comitato di tre membri, designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; il comitato dalla data del suo insediamento esercita tutte le attribuzioni di cui al presente comma, comprese quelle proprie del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Gli atti del comitato sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Ministro delle finanze entro dieci giorni dalla loro adozione. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Il relativo onere fara' carico a decorrere dall'anno 1992 e per gli esercizi successivi, al capitolo 127 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 191 dello stesso stato di previsione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facolta' di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 7, secondo i criteri e le modalita' concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della societa' per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tal ultimo caso il personale interessato potra' essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso la stessa societa' per azioni o presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Al medesimo personale di cui al comma 2 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facolta' al prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 7. Il

personale trasferito alla societa' per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita ed e' iscritto all'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale e' conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 4, la societa' provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 2, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la societa' provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento e' effettuato in quindici annualita' costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale e' rimborsato dallo Stato, mediante riassegnazione ad apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme relative al gettito erariale connesse all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facolta' di cui ai commi 2 e 3, l'onere per il personale interessato restera' a carico delle disponibilita' derivanti dalla gestione o dalla liquidazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, si provvede, quanto a lire 30 miliardi e a lire 133 miliardi, a carico, rispettivamente, dei capitoli 101 e 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1992. All'uopo, le predette somme sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate ai pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Versione in vigore dal 21 maggio 1992, non più in vigore dal 21 luglio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate
Estremi	Decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-ed-interventi-in-zone-terremotate-293-1992/art-8-norme-in-materia-di-personale-dei-monopoli-di-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it